

Piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (PPA Platform)

Documento di consultazione GME

Osservazioni di Eletticità Futura

14 febbraio 2020

Osservazioni di carattere generale

Il documento per la consultazione n.1/2020 presenta prime proposte per il modello di funzionamento della PPA Platform da parte di GME, secondo quanto disposto dall'art. 18 del DM 4/7/2019 (DM FER1).

Eletticità Futura apprezza la volontà di GME di dare attuazione a quanto previsto dal cosiddetto DM FER1, ponendo le basi per la creazione di una piattaforma per la negoziazione di contratti di lungo termine di energia da fonte rinnovabile, che potrebbe facilitare la transizione da un sistema di supporto basato su meccanismi incentivanti a un approccio più "market based".

Riteniamo, tuttavia, che il modello sottoposto a consultazione appare troppo semplificato e che vadano chiariti molti aspetti operativi sottostanti, come per esempio i ruoli dei soggetti coinvolti, oltre che della gestione degli oneri connessi, ivi comprese le garanzie.

Riportiamo nel seguito alcune osservazioni puntuali sugli aspetti descritti nel quadro prospettato dal GME, evidenziandone possibili criticità e fornendo, laddove possibile, proposte alternative.

Relativamente, innanzitutto, agli operatori ammessi alle negoziazioni, non sembrano del tutto chiari gli effettivi requisiti di ammissione per venditori e acquirenti - ad esempio in termini di eventuali soglie o caratteristiche minime - né se accanto ai soggetti espressamente previsti nel documento (produttori di energia), anche un utente di dispacciamento possa presentare offerte sulla piattaforma.

In merito la verifica dei requisiti previsti per gli impianti di produzione da parte del GSE, come prevista dall'art. 18, comma 4, del DM FER 1 riteniamo che tale attività debba essere orientata alla mera presa d'atto dei requisiti richiesti agli operatori, auspicando in tal senso, che la relativa qualifica dell'impianto possa essere rilasciata mediamente ben prima del limite di sessanta giorni di cui al decreto.

Andrebbe inoltre maggiormente delineata la modalità di partecipazione alla piattaforma degli aggregatori, aspetto considerato invece dal GME non rientrante nell'ambito della consultazione.

In relazione ai prodotti negoziabili ed alla proposta di definire contratti "standard", segnaliamo come il profilo di carico di tipo baseload, sebbene idoneo a favorire l'incontro di domanda e offerta, facilitando lo scambio dei prodotti sulla piattaforma, rappresenti per le rinnovabili, specie per le FERNP, un profilo difficilmente sostenibile. Sugeriamo pertanto di prevedere in aggiunta il ricorso ad ulteriori prodotti quali i cosiddetti *pay-as-produced*.

Chiediamo inoltre che sia specificata la possibilità, nel caso di ricorso alla negoziazione di altri prodotti quotati sui mercati (opzione peraltro esplicitamente prevista allo schema riassuntivo di pagina 6, ma non precedentemente descritta nel corpo della proposta) di utilizzare prodotti a copertura delle variazioni che non siano solamente da produzione FER.

Evidenziamo, in aggiunta, come il documento non faccia alcun esplicito riferimento alle Garanzie d'Origine. Riterremmo utile chiarire in che modo lo scambio di energia rinnovabile sulla piattaforma possa raccordarsi allo scambio delle relative GO, essendo di fatto entrambi gli strumenti volti alla promozione della generazione di energia rinnovabile.

In relazione alla durata temporale prevista dal contratto standard, suggeriamo che le soglie massima e minima proposte (5-10 anni) vengano ampliate, al fine di estendere la platea dei partecipanti ed aumentare la liquidità del sistema, riducendo la durata minima, almeno nel primo periodo di implementazione, a 3 anni ed estendendo la durata massima oltre i 10 anni.

In relazione alle modalità di negoziazione proposte, segnaliamo che sarebbe opportuno che venissero meglio specificati i criteri che sottendono al meccanismo dell'asta marginale che, in questo caso, potrebbe risultare poco efficace. Inoltre, non risulta chiaro come un meccanismo di pricing "marginale" si possa abbinare ad un contratto PPA tra un acquirente e un venditore che per sua natura è bilaterale. Nella fattispecie non è detto in che modo vengano selezionati ed abbinati i possibili acquirenti e i possibili venditori, in un meccanismo in cui la controparte centrale (sia del produttore, sia dell'acquirente) sia assunta dal GME stesso. Suggeriamo che vengano sondate ulteriori tipologie di negoziazione, quale ad esempio quella in continuo o mediante l'individuazione di un prezzo minimo con profit sharing o di un sistema collar.

Pur comprendendo il principio dell'anonimato degli scambi, chiediamo che sia valutata l'opportunità di indicare quantomeno la tipologia di fonte oggetto di negoziazione.

Un aspetto che riteniamo necessiti di essere maggiormente dettagliato è il ruolo del GME quale controparte centrale degli scambi. Dalla proposta tale ruolo sembrerebbe circoscritto quasi esclusivamente alle verifiche di congruità finanziarie lato venditore e lato acquirente. Non è ad esempio chiarito se e quale sarà, in termini pratici, il ruolo del GME nel caso di fallimento di una delle due controparti, né come intervengano gli strumenti di copertura del generale rischio di insolvenza.

Le garanzie di tipo *rolling* proposte se, da un lato, hanno l'indubbio vantaggio di rendere il sistema di garanzie meno onerose – non è infatti pensabile un meccanismo che, viceversa, preveda garanzie a copertura dell'esposizione per tutta durata dei contratti – dall'altro, in assenza di un non meglio definito sistema di copertura di rischio, rendono i PPA così strutturati equiparabili a contratti annuali, tradendo di fatto l'intento del legislatore di promuovere contratti a lungo termine, e limitando la liquidità di tale strumento di mercato.

Questa criticità potrebbe essere più marcata nel caso in cui si abbia un'opportunità di "project financing" con il coinvolgimento di istituti bancari: la garanzia definita anno per anno non fornisce la certezza di prezzo per tutta la durata del PPA e, quindi, potrebbe rivelarsi non adeguata alle esigenze dei suddetti istituti bancari che prediligono di non essere esposti alle fluttuazioni del prezzo di mercato.

Nel caso di garanzie di tipo *rolling* sarebbe comunque indispensabile prevedere la possibilità di sostituzione delle stesse per consentire alla banca di ritirare la propria garanzia e all'operatore di sostituirla con quella di un altro istituto bancario. Oggi infatti le banche non concedono le garanzie necessarie agli operatori se contrattualmente non è prevista una clausola di *way out*. L'importo di tali garanzie deve essere commisurato alle esigenze degli istituti di credito ai fini della strutturazione di un *non-recourse project financing*.

Anche la paventata via dell'integrazione funzionale della PPA Platform con il mercato MTE dovrebbe a nostro parere essere più attentamente valutata in quanto presenta delle criticità, da un lato per via dei diversi prodotti presenti e dall'altro per le differenti tipologie di garanzie richieste ai partecipanti.

L'ultimo aspetto che viene preso in considerazione sono i contratti OTC per i quali il GME suggerisce di prevedere la registrazione sulla PPA Platform. Tale opzione è certamente interessante per gli operatori, poiché potrebbe fornire indicazioni utili in termini di volumi e durata dei contratti, evidenziamo tuttavia anche che rendendo la forma dei contratti OTC compatibile con il contratto standard, si limiterebbe la libertà degli operatori di costruire contratti ad hoc, ritagliati sulle caratteristiche peculiari delle produzioni e sulle specifiche esigenze dei consumatori.

Segnaliamo infine che il documento di consultazione, che peraltro non fornisce indicazioni in merito alle tempistiche di attuazione e alle ulteriori azioni e misure previste dall'articolo 18 del DM FER 1 e che coinvolgono l'ARERA, per l'adozione di disposizioni finalizzati a rimuovere le eventuali barriere regolatorie, stabilendo al contempo le modalità con le quali verranno coperte le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma, e il MiSE, che dovrebbe definire i collegamenti con l'attuale sistema delle garanzie di origine e valutare l'eventuale adozione di obblighi di acquisto per la PA. Sugeriamo in tal senso una definizione chiara dei tempi (non è ad esempio prevista alcuna scadenza per la trasmissione da parte di GSE della comunicazione attestante il possesso dei requisiti degli operatori) ed un maggiore coordinamento tra tutti i processi, con un preventivo raccordo tra le parti interessate, al fine di fornire agli operatori un quadro completo e maggiormente dettagliato per una consultazione complessiva e, per quanto possibile, integrata.